

ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE (ERS-L)

STATUTO ASSOCIAZIONE

(progetto del 22 febbraio 2010)

CAPITOLO 1

Denominazione, scopo, sede e durata

Art. 1. Denominazione

Con la denominazione Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2. Scopi

1. L'ERS-L ha i seguenti scopi:
 - a) essere il motore dello sviluppo socioeconomico regionale;
 - b) valorizzare il territorio secondo le sue potenzialità;
 - c) garantire il coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi;
 - d) diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per l'applicazione delle diverse politiche settoriali e / o progetti intercomunali;
 - e) potenziare la competitività della regione;
 - f) incrementare la produzione di valore aggiunto;
 - g) mantenere e creare nuovi posti di lavoro nella regione;
 - h) svolgere funzione di sportello unico regionale;
 - i) promuovere i beni e servizi della regione / del territorio;
 - j) recepire concepire lanciare coordinare e sostenere programmi e progetti di promozione regionale;
 - k) promuovere le aree periferiche;
 - l) promuovere la collaborazione e le sinergie tra enti pubblici e privati.
2. Per conseguire i propri scopi l'ERS-L costituisce delle agenzie operative riservato quanto disposto dalla Legge cantonale d'applicazione sulla politica regionale del 22.06.2009 e dalla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997.
3. Le iniziative dell'ERS-L e delle agenzie operative si orientano e vengono attuate secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
4. L'ERS-L è senza fini di lucro.

Art. 3. Sede e durata

1. La sede dell'ERS-L è Lugano.
2. La sua durata è illimitata.

CAPITOLO 2

Membri

Art. 4. Membri

Sono membri gli enti di diritto pubblico o associazioni, società di diritto privato e persone fisiche che perseguono obiettivi finalizzati allo sviluppo regionale del Luganese.

Art. 5. Ammissione di nuovi membri

1. Le domande di ammissione in qualità di membro vanno inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo il quale formula le proposte di accettazione da sottoporre all'Assemblea.
2. Nella domanda d'ammissione il richiedente s'impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite dallo statuto.

Art. 6. Responsabilità

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'ERS-L, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 7. Dimissioni e esclusione di membri

1. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno un anno di anticipo.
2. Su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell'ERS-L. Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.
3. Il mancato pagamento della tassa è motivo di esclusione.

CAPITOLO 3

Organizzazione

Art. 8. Settori territoriali, competenze

1. L'ERS-L opera su un territorio suddiviso in 5 settori:
 - a) Lugano;
 - b) Ceresio Centrale;
 - c) Ceresio Nord;
 - d) Valli di Lugano;
 - e) Malcantone.
2. La modifica dei perimetri dei settori è di competenza del Comitato esecutivo, sentiti i Comuni interessati.
3. Entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali viene costituita l'Assemblea dei singoli Settori, convocata dal Comitato esecutivo in carica e formata dai rappresentanti dei Comuni di ciascun Settore, che designa il proprio rappresentante nel Comitato esecutivo da proporre all'Assemblea.

Art. 9. Organi

Gli organi dell'ERS-L sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) i Revisori dei conti.

Art. 10. Strumenti operativi

Per raggiungere gli scopi stabiliti, di cui all'Art. 2, l'ERS-L si avvale di proprie agenzie operative, organizzate sulla base di un mandato di prestazione e di budget finanziario globale.

A. Assemblea

Art. 11. Composizione

1. L'Assemblea è composta dai membri o dai loro rappresentanti in ragione di un rappresentante per ogni membro.
2. I Comuni sono rappresentati da un membro dell'esecutivo.

Art. 12. Riunioni e convocazioni e numero legale

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
2. È convocata in seduta costitutiva entro sei mesi dal rinnovo dei poteri comunali per la nomina del Comitato esecutivo.
3. È convocata per le sedute ordinarie dal Comitato esecutivo.
4. Si riunisce almeno due volte all'anno, una per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente e l'altra per l'approvazione del preventivo dell'anno successivo.
5. È presieduta dal Presidente del giorno scelto fra i presenti.
6. L'Assemblea può validamente deliberare in presenza di almeno 1/3 dei voti.
7. Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere sottoscritte da almeno 1/5 dei membri ed inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.
8. I membri sono convocati individualmente per iscritto almeno tre settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.
9. Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato esecutivo lo ritenga necessario, oppure su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Art. 13. Competenze

L'Assemblea:

- a) nomina per un periodo di 4 anni i 5 membri del Comitato esecutivo, in base alle proposte delle Assemblee dei Settori,
- b) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo;
- c) approva i conti di esercizio, il bilancio e il relativo rapporto annuale e ne dà scarico al Comitato esecutivo, così come il preventivo;
- d) discute gli obiettivi strategici;
- e) approva le proposte di ammissione e di esclusione dei membri;
- f) decide sulle proposte del Comitato esecutivo riguardo alle quote di finanziamento (art. 19);
- g) approva e modifica lo statuto (art. 22);
- h) scoglie l'Associazione (art. 23).

Art. 14. Diritto di voto

1. I Comuni dispongono della maggioranza di voti rispetto agli altri membri. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse numericamente più garantita, ogni Comune disporrà automaticamente di un numero maggiorato di voti.
2. Ogni Comune dispone di un voto fino a 2000 abitanti, al quale si aggiunge un voto supplementare a partire da 2001 abitanti per ogni ulteriore frazione di 2000 abitanti (popolazione finanziaria).
3. Tutti gli altri membri indicati all'art. 4 hanno diritto ad un voto.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

B. Il Comitato esecutivo

Art. 15. Funzione e composizione

1. Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo dell'ERS-L e assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. È composto da 5 rappresentanti dei Comuni membri, in ragione di un rappresentante per ogni singolo settore territoriale (Art. 8).
3. Rappresenta l'ERS-L di fronte a terzi ed è vincolato con la firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.

Art. 16. Competenze

1. Il Comitato esecutivo:
 - a) definisce la strategia di sviluppo regionale e gli obiettivi a lungo termine, organizzando i rapporti con i settori;
 - b) costituisce le agenzie operative;
 - c) istituisce gruppi di lavoro o d'accompagnamento, secondo necessità;
 - d) approva le proposte di progetto e decide di attuarle tramite le agenzie operative oppure tramite incarico ad esterni;
 - e) negozia, approva e sottoscrive i mandati di prestazione delle agenzie operative;
 - f) controlla l'attività delle agenzie ai sensi dell'Art. 2;
 - g) designa il Segretario dell'Associazione;
 - h) approva le assunzioni di personale, incluse quelle delle agenzie operative;
 - i) formula il preventivo e le proposte di finanziamento annuali da sottoporre all'Assemblea, conformemente all'Art. 19;

- j) nomina l'ufficio di revisione esterno;
 - k) definisce il perimetro dei settori;
 - l) approva o respinge i progetti proposti dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
 - m) delibera la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari progetti.
2. Il Comitato esecutivo può delegare parte delle sue competenze al cpv. 1 del presente articolo alle agenzie operative.

Art. 17. Compiti

Il Comitato esecutivo adotta un Regolamento interno nel quale sono specificati:

- la modalità di scelta delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- l'organizzazione delle sedute;
- i compiti e le competenze dei membri del Comitato e della struttura operativa;
- i rapporti con i consulenti esterni;
- le modalità di informazione e comunicazione verso l'esterno;
- le modalità di scelta dei progetti.

C. Revisori dei conti

Art. 18. Revisori

La revisione contabile deve essere affidata ad un ufficio di revisione esterno.

CAPITOLO 4

Risorse finanziarie

Art. 19. Finanziamento

1. Le spese di funzionamento dell'ERS-L e delle agenzie operative sono a carico dei membri. Il Comitato esecutivo sottopone annualmente all'Assemblea il preventivo con la proposta di riparto dei costi finanziari.
2. Le quote di finanziamento dei Comuni vengono fissate in base ad una ripartizione "pro capite" a partire dalla loro popolazione finanziaria. Le quote di altri membri sono negoziate dal Comitato esecutivo.
3. L'Assemblea fissa annualmente le quote a carico dei membri.
4. I contributi versati dal Cantone o dalla Confederazione o eventuali altri finanziamenti derivanti da progetti, studi di fattibilità, sponsorizzazioni, donazioni o attività di gestione corrente andranno in diminuzione del costo restante a carico dei membri.
5. È ammessa la creazione di riserve finanziarie.
6. In caso di disaccordo, decide definitivamente il Consiglio di Stato.

CAPITOLO 5

Disposizioni finali

Art. 20. Disposizioni complementari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile Svizzero ed in particolare agli articoli 60 e seguenti.

Art. 21. Controversie

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano.

Art. 22. Modifica degli statuti

Le modifiche del presente statuto da parte dell'Assemblea devono figurare all'ordine del giorno e per essere adottate occorre la presenza di 2/3 dei voti. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 23. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea convocata espressamente per tale scopo e in presenza di almeno 2/3 dei voti. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi disponibili ritorneranno ai membri proporzionalmente al loro impegno finanziario.

Art. 24. Norme transitorie

L'ERS-L assume gli scopi e i compiti previsti dall'art. 2 della Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 e del Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 12 marzo 1997.

Art. 25. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi a il 2010 ed entrata immediatamente in vigore.